



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

II Sezione Civile

Il giudice dott. ssa Barbato Maria Rosaria,
letti gli atti, sciolta la riserva formulata all'udienza del 15.09.2015;

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., premesso che in data 3.1.2010 si era recato presso l'ASL Napoli 3 Sud, presidio ospedaliero San Leonardo di Castellammare di Stabia dove era refertato per "sospetta epatopatia acuta", deduceva che tale diagnosi era errata; che il giorno seguente si era di nuovo recato in ospedale per il peggioramento delle sue condizioni, ed il giorno 5.1.2010 era stato trasferito presso l'Ospedale di Nocera Inferiore, dove veniva sottoposto a coronografia ed ad intervento di angioplastica; che il personale medico in servizio presso il presidio ospedaliero San Leonardo non lo aveva adeguatamente informato dell'infarto miocardico in atto, della gravità e dei rischi della malattia ritardando le cure necessarie; che tale ritardo aveva determinato un danno non patrimoniale che andava risarcito. Ciò posto ~~XXXXXXXXXX~~ ha chiesto la nomina di un consulente tecnico di ufficio al fine di accertare la responsabilità professionale dei sanitari che lo hanno avuto in cura ed il danno riportato a seguito della loro negligente condotta, al fine di una composizione bonaria della lite.

Instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio soltanto la Am Trust Europe Limited, la quale oltre a contestare la propria legittimazione passiva per assenza di azione diretta nei suoi confronti, contestava anche la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 696 bis c.p.c., nonché della responsabilità del personale medico del presidio ospedaliero San Leonardo di Castellammare di Stabia.

All'udienza del 15.09.2015 il giudice si riservava la decisione.

OSSERVA IN DIRITTO

Vanno in primo luogo vagliati o presupposti per l'applicabilità dell'art. 696 bis c.p.c.

La ratio della norma è la finalità deflattiva perché l'acquisizione (indipendentemente da ogni ragione di urgenza) di elementi probatori, probabilmente decisivi nell'eventuale futuro giudizio, potrebbe evitare il giudizio stesso.

Anche il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica a fini conciliativi condivide con gli altri istituti di istruzione preventiva il carattere di strumentalità e provvisorietà: è un atto istruttorio (che dispone la C.T.U.) funzionalmente collegato e strumentale al diritto di cui

si chiederà la tutela nel successivo (eventuale) giudizio di merito; anche la consulenza tecnica espletata ex art. 696 bis c.p.c. non pregiudica le questioni relative alla sua "ammissibilità e rilevanza", né impedisce la sua "rinnovazione nel giudizio di merito" (art. 698 c.p.c.).

Consegue necessariamente che anche nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c. deve essere indicata, a pena di nullità (rilevabile anche d'ufficio), l'azione che sarà esercitata nel giudizio di merito; trattasi tuttavia di nullità sanabile, che potrà essere emendata dalla parte anche dopo l'instaurazione del contraddittorio.

Inoltre il ricorrente deve offrire elementi di prova in base ai quali il giudice, sia pure con cognizione sommaria, potrà ritenere provate le condizioni dell'azione e gli altri presupposti processuali, tra i quali la legittimatio ad causam, un concreto ed attuale interesse ad agire, (laddove contestata) la legittimazione passiva del resistente.

Nel caso di specie dal tenore complessivo del ricorso si evince in maniera chiara che la domanda da far valere nel merito è quella di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattuale del personale medico intervenuto a prestare assistenza al Cascone.

- Ciò posto il giudicante ritiene che la consulenza ex art. 696 bis c.p.c. possa essere disposta anche a fronte di contestazioni circa l'an della pretesa, essendo volta ad acquisire elementi utili non soltanto per la quantificazione, ma anche per l'"accertamento" del credito, e che l'ammissibilità della c.t.u. incontra un limite oggettivo nella possibilità che i danni di cui vengono richiesti l'accertamento e la quantificazione siano accertabili e valutabili sulla base degli elementi disponibili e senza necessità di espletamento di attività istruttorie ulteriori rispetto alla c.t.u. (non demandabili, ovviamente, al consulente).

Tuttavia, nel caso di specie, in considerazione della natura degli accertamenti richiesti, implicanti necessariamente valutazioni di tipo tecnico, non ricorre il detto limite oggettivo e pertanto la richiesta c.t.u. può essere utilmente espletata.

Né tantomeno può porsi un problema di improcedibilità per mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D. L.vo n. 28/2010, e ciò sia perché la necessità della preventiva mediazione costituisce -fatte salve le eccezioni previste dal co. 4- condizione di procedibilità delle domande di merito (e non anche di istanze diverse che -come quella ex art. 696 bis c.p.c.- non sono finalizzate ad una pronuncia sul merito della controversia) sia perché, condividendo l'istituto disciplinato dall'art. 696 bis c.p.c. le stesse finalità di composizione bonaria della lite proprie del procedimento di mediazione, apparirebbe illogico condizionarne l'esperibilità al preventivo espletamento della mediazione (*cf. Tribunale Arezzo 04/07/2011; Trib. Varese, 21.4.2011*).

Alla luce di quanto innanzi osservato si ritengono sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso, con la nomina di un consulente tecnico d'ufficio cui affidare il seguente quesito:

ecni-
bilità
ita,
to;
7-

“Accerti il CTU, esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria ivi prodotta e compiute tutte le indagini ritenute necessarie, se i trattamenti e gli interventi chirurgici praticati presso il Presidio Ospedaliero “S.Leonardo” di Castellammare di Stabia–siano stati effettuati secondo le regole di ordinaria diligenza professionale, tenuto conto della natura della patologia riportata da ~~XXXXXXXXXX~~ e delle sue condizioni di salute.

Valuti il CTU i risultati delle cure cui è stata sottoposta, il ricorrente ed accerti se la patologia sofferta dallo stesso e le sue conseguenze siano ricollegabili ad imperizia, negligenza o inosservanza delle leges artis nell’esecuzione della prestazione professionale da parte dei sanitari intervenuti, indicandone le ragioni e precisando, ove possibile, il grado di incidenza causale della loro condotta; dica, se vi è stato ritardo nella diagnosi, ovvero se il ~~XXXXXXXXXX~~ è stato sottoposto a terapia non idonea alle sue condizioni di salute; dica quali terapie e/o interventi sarebbero stati invece necessari, precisando se gli stessi avrebbero ridotto e in che misura, la durata ed il grado della “patologia” sofferta dal ~~XXXXXXXXXX~~ chiarisca, in particolare, se da omissioni o errori dei sanitari intervenuti sia derivata, quale conseguenza, un’alterazione in senso peggiorativo delle condizioni di salute del periziando, specificando la natura di tale alterazione; quantifichi gli eventuali postumi permanenti residuati al ~~XXXXXXXXXX~~ nonché il periodo di invalidità temporanea totale e/o parziale subito in conseguenza degli inadeguati interventi medici subiti; dica se i predetti postumi permanenti siano suscettibili di riduzione o eliminazione mediante idonei trattamenti sanitari o chirurgici, indicandone il costo e la presumibile efficacia; accerti se i postumi individuati incidano negativamente sulla qualità della vita del Cascone, descrivendone, in caso positivo, le conseguenze; valuti, infine, la congruità delle spese mediche e di cura, se documentate, già sopportate per ovviare agli eventuali danni riportati. Proceda ove possibile alla composizione della lite”.

P.Q.M.

Dispone ctu nominando consulente il dott. ~~XXXXXXXXXX~~ via Sedivola 2 Torre Del Greco e fissa l’udienza del 03.11.2015 ore 09.30 per il conferimento dell’incarico innanzi indicato ed il giuramento di rito.

Si comunichi.

Torre Annunziata, 29.09.2015

Il Giudice
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

L. 08.10.15

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO
L. 08.10.15